

IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile Dott. Roberta Dotta

nella causa n. 21607 / 2019 promossa da:

nata a ALBANIA in data 27/02/1959	
rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno –Questura di Torino – Costituito con l'Avvocatura di Stato.

Con l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno PER RICONGIUNGIMENTO

la pronunciato la seguente:

ORDINANZA

IN FATTO

Con ricorso depositato 2.9.2019 ha impugnato il provvedimento del Questore, pronunciato il 23.7.19 e notificato il 21.8.19, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 lett. c) TU, svolgendo, nel merito, le seguenti domande:

'Annullare il decreto, n. 871/2019, di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino in data 23.07.2019, notificato il 21.08.2019, ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante e, per l'effetto:

Accertare e dichiarare il diritto delLA ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari;

Ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore di **In via subordinata:**

Nel denegato caso in cui il Giudice ritenga di non ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, stante il documentato grave stato di salute del signor e la necessità di proseguire le

cure/controlli medici salvavita, si insta affinché venga ordinato il rilascio di permesso di soggiorno per la necessità di avere un accompagnatore per cure mediche ex art. 36 TUI;

In via di ulteriore subordine:

Si insta affinché venga rilasciato alla signor un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. II TUI;

In ogni caso:

Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.'

Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il Ministero dell'Interno, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese.

IN DIRITTO

Espone la ricorrente nata in Albania il 27.2.1959 madre della Sig.ra soggiornante regolarmente in Italia:

- Di aver presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI in data 21.06.2018 (doc. 1);
- Che con comunicazione in data 29.08.2018, notificata il 18.10.2018, la Questura di Torino Ufficio Immigrazione, aveva notificato, ai sensi dell'art. 10 *bis*. L. 241/1990, preavviso di rigetto dell'istanza, concedendo i termini di legge per osservazioni (cfr. doc. 2);
- Che con memoria difensiva depositata il 24.10.2018 (doc. 3), la signora aveva evidenziato alla Questura di Torino le proprie ragioni, insistendo sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, allegando documentazione a sostegno della propria istanza,;
- Che la signora a mezzo del legale, in data 08.01.2019, aveva trasmesso alla Questura di Torino istanza in autotutela per la concessione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, allegando la cartella clinica del ricovero del marito presso l'Ospedale Molinette a marzo 2018 e relazione dell'Ospedale San Donato di Milano per il ricovero di febbraio 2018, e richiedeva, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 TUI ed, in via di estremo subordine, ex art. 19, co. II TUI (doc. 4);
- Che con comunicazione via pec del 18.01.2019, l'istante trasmetteva alla Questura di Torino anche la cartella clinica dell'intervento subito dal signor nel mese di agosto 2018 presso l'Ospedale Molinette, attestante le precarie condizioni di salute dello stesso, nonché estratto conto Western Union comprovante il mantenimento, sin dal 2013, della ricorrente da parte della figlia della figlia soggiornante regolarmente in Italia (doc. 5);

Che successivamente, sempre via pec in data 27.05.2019, l'istante trasmetteva alla Questura di Torino documentazione relativa agli ulteriori due figli della ricorrente, assumendo che il figlio era residente in Romania, mentre la figlia era gravemente malata e non poteva svolgere attività lavorativa (doc. 6).

Con decreto n. 835/2019 del 23.07.2019, notificato il 21.08.2019, il Questore della Provincia di Torino respingeva l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, con ordine alla signora di allontanarsi dal territorio nazionale entro quindici dalla notifica del provvedimento.

Precisa il provvedimento che "..non è stato possibile definire favorevolmente l'istanza, per mancanza dei requisiti fondamentali previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta", ed in particolare:

- che 'la sig. ______ 13/11/1986 non risulta residente all'indirizzo dichiarato, Torino strada delle ______';
- che '..la documentazione depositata ad integrazione della suindicata comunicazione (preavviso di rigetto), memoria con la quale riferisce che i figli presenti in patria versano in difficili condizioni economiche e sono pertanto impossibilitati a rendersi cura dei genitori; che il richiedente, ha bisogno di cure mediche e della presenza e conforto della coniuge; che la figlia presente in Italia dispone delle risorse necessarie per il sostentamento dell'intero nucleo familiare e da ultimo che uno dei figli, 22/05/1982, dal 15/03/2019 vive in Romania, mentre l'altra figlia 05/05/1980, è da tempo malata ed impossibilitata a lavorare ed a provvedere a se stessa ed ai genitori...' non sarebbe utile ai fini della favorevole definizione dell'istanza in quanto ' l'art. 29 del D.L.vo 286/98 prevede espressamente che il ricongiungimento in favore dei genitori possa essere effettuato solo in assenza di altri figli in patria e, se i genitori sono ultrasessantecinquenni, qualora gli altri figli presenti in patria sono impossibilitati per gravi e documentati motivi di salute, condizione che nel caso specifico non sussiste l'unico documento relativo alla malattia della figlia è una richiesta di visita ortopedica datata 06/05/2019".

L'art. 29 TU prevede che, in tal caso, il ricongiungimento sia concesso qualora i figli presenti in patria siano impossibilitati al loro mantenimento per gravi motivi di salute. In particolare:

1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo

consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; b-bis) di una **assicurazione sanitaria** o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Va premesso che la Questura non ha contestato la sussistenza dei requisiti abitativi e reddituali; neppure oggetto di contestazione è la circostanza che il figlio del ricorrente , nato il 22.5.1982, risieda in Romania con la propria famiglia (la documentazione prodotta dal ricorrente come doc. 9 comprova il matrimonio in Romania con cittadina romena, e la nascita di due figli).

I rilievi che fondano il rigetto dell'istanza si risolvono dunque

- 1) nell'assenza della residenza in Torino via delle della figlia
 - 2) nel fatto che la richiedente ha una età inferiore ai 65 anni;
- 3) nel fatto che non è provata l'impossibilità del figlio in patria di provvedere al sostentamento della genitrice;
- 4) con riguardo al permesso di soggiorno per cure mediche nella circostanza che la richiesta di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 286/1998, in qualità di accompagnatrice del coniuge, che tale

norma contempla la possibilità di ottenere un visto di ingresso previa presentazione della domanda e della documentazione prevista alla competente rappresentanza diplomatica o consolare, come specificato dall'art. 44 D.p.r. n. 394/1999.

Si dà atto in primo luogo che il marito della ricorrente con provvedimento del 12.6.2020 ha ottenuto il rilascio del Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (doc. 20) e che marito e figlia godono di permesso di soggiorno (21 e 22). Orbene, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame reputa il Tribunale che nel caso in esame, seppure la ricorrente – diversamente dal marito – non abbia raggiunto i 65 anni di età, tenuto conto della necessità di tutelare l'unità famigliare della coppia, tale limite sia superabile anche se manca il requisito della assenza di figli in patria. Entrambi i coniugi invero erano a carico della figlia presente sul territorio italiano.

Con riguardo poi alla ulteriore contestazione si rileva che già con la memoria 24.10.18, l'istante aveva precisato che ella aveva avanzato domanda di iscrizione anagrafica, senza aver avuto (allora) risposta. In ogni caso, la ricorrente ha prodotto certificato di residenza della figlia (doc. 7).

La domanda pertanto deve essere accolta.

Per le questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

ORDINA

Accerta il diritto della sig. all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Compensa le spese di causa.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Torino, 17.5.2021

Il Giudice R.Dotta



□ COMUNICAZIONE 21607/2019/CC

Da tribunale.torino@civile.ptel.giustiziacert.it A esmeraldaelmazi@pec.ordineavvocatitorino.it

Data martedì 17 agosto 2021 - 11:37



Tribunale di Torino.

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 09

Tipo procedimento: Contenzioso Civile Numero di Ruolo generale: 21607/2019

Giudice: DOTTA ROBERTA

Attore principale:

Conv. principale: TORINO QUESTURA UFFICIO STRANIERI

Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO

